



# Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

### OGGETTO: Aliquote IMU. Provvedimenti 2020

L'anno duemiladiciannove addi venti del mese di dicembre alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. VIVENZA FRANCA - Sindaco	Si
2. BERTA ALDO - Consigliere	Si
3. RAVICCHIO DANIELA - Consigliere	Si
4. OLIVETTI LUCA - Consigliere	Si
5. OLIVETTI CELESTINA - Assessore	Si
6. ALA LUIGI - Assessore	Si
7. LOSERO GIORGIO - Consigliere	Si
8. TEPPA DANIELE - Consigliere	Si
9. GREGGIO LAZZARENO - Consigliere	No (Giust.)
10. SCELFO ADRIANO - Consigliere	No (Giust.)
11. CODESPOTI CLAUDIO - Consigliere	No
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott.ssa CHISARI Dott.ssa Concetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor VIVENZA FRANCA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art.1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che in relazione ai presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTI** i commi da 703 a 731 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che, nell'ambito della disciplina della IUC, contengono, tra l'altro, specifiche disposizioni relative all'IMU;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 677, della L. 147/2013, secondo il quale il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**ATTESO** che con la legge 208/2015, sono state apportate modifiche alla normativa relativa alle componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC) ed in particolare si è stabilita la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) con il quale si è stabilito che *"..... per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147....."*

**ATTESO CHE** la Legge 145/2019 legge di bilancio 2019 ha liberalizzato la facoltà dei comuni di rivedere in aumento le tariffe delle imposte locali.

**PRESO ATTO CHE** nel 2020 il DDL di bilancio prevede che la Tasi e l'Imu verranno accorpate in un'unica imposta. Un intervento che, secondo la relazione illustrativa allegata all'ultima bozza della manovra, "non determina l'aumento della pressione fiscale".

Nel dettaglio, viene previsto che per le cosiddette abitazioni di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e adibite ad abitazione principale, seppure l'aliquota di base è pari allo 0,5 per cento il comune può aumentarla solo di 0,1 punti percentuali; per cui l'aliquota massima per tali immobili è pari allo 0,6 per cento. La sostanziale innovazione risiede, invece, nella circostanza che i comuni possono annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l'imposizione di tale fattispecie.

Per i fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento. La disciplina per la quantificazione del tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, prevede che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base è pari allo 0,1 per cento, con facoltà di aumento fino allo 0,25 per cento o di diminuzione fino all'azzeramento da parte degli enti locali. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, gli stessi fabbricati sono esenti dall'Imu. In definitiva la nuova disciplina recepisce le disposizioni agevolative vigenti per questi immobili in materia di Tasi.

Per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Anche per gli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base dello 0,86 per cento non è suscettibile di aumentare la pressione fiscale in quanto, nel precisare che la quota pari allo 0,76 per cento è comunque riservata allo Stato, stabilisce che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono manovrare detta aliquota aumentandola fino allo 1,06 per cento o diminuendola fino al limite dello 0,76 per cento.

Per gli immobili diversi dall'abitazione principale l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento. Anche in questo caso gli enti impositori possono aumentarla sino allo 1,06 per cento e quindi mantenendo, come sempre, invariata la pressione fiscale o diminuirla fino all'azzeramento.

**RITENUTO** che esigenze di bilancio impongano di mantenere almeno invariata l'attuale pressione fiscale e di conseguenza le attuali aliquote IMU e Tasi anche se verranno accorpate. **Pertanto** si confermano anche per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU approvate per l'anno 2019:

- **ALIQUOTA 4,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 7,6 %** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana)

VISTO il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239 comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 in sede di bilancio di previsione 2020/2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario ai fini della regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

**Di confermare** per l'anno 2020, per le motivazioni espresse nella premessa, le aliquote IMU approvate per l'anno 2019, come segue:

- **ALIQUOTA 4,50%** (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- **ALIQUOTA 7,6 %** (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana)

**Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

**Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020, fatta salva l'adozione di nuova deliberazione conseguente agli adeguamenti necessari in base all'emananda legge di bilancio 2020;

**Di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato da questo Consiglio Comunale con deliberazione n.5/2014 anch'esso da modificare in relazione alle future disposizioni della legge di Bilancio 2020.

**Di dare atto** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

**Di trasmettere**, a norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 224/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con le modalità stabilite dalla Circolare M.E.F. n. 4033/2014 del 28/2/2014.

\*\*\*\*\*

a) SERVIZIO FINANZIARIO  
parere in merito alla regolarità contabile:  
FAVOREVOLE

Cantoira, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
FRANCESETTI Marinella

b) SERVIZIO TRIBUTI  
parere in merito alla regolarità tecnica  
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia):

Cantoira, 20 dicembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
Dott.ssa Concetta CHISARI

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco  
F.to : VIVENZA FRANCA

Il Segretario Comunale  
F.to : CHISARI Dott.ssa Concetta

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

*N. 615 del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/12/2019 al 08/01/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cantoira, li 24/12/2019

Il Segretario Comunale  
F.to CHISARI Dott.ssa Concetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 24/12/2019

Il Segretario Comunale  
CHISARI Dott.ssa Concetta

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

**DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/01/2020**

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Cantoira, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
CHISARI Dott.ssa Concetta